



REGOLAMENTO SULL' IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI PRAIA A MARE

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 28 febbraio 2023)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo

Articolo 2 - Presupposto di applicazione dell'imposta

Articolo 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

Articolo 4 - Esenzioni

Articolo 5 - Misura dell'imposta

Articolo 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Articolo 7 - Versamenti

Articolo 8 - Attività di accertamento dell'imposta

Articolo 9 - Sanzioni tributarie e ravvedimento

Articolo 10 - Sanzioni amministrative non tributarie

Articolo 11 - Rimborsi

Articolo 12 - Interessi

Articolo 13 - Contenzioso

Articolo 14 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, istituita con delibera consiliare n° 20 del 23/07/2012 del Comune di Praia a Mare, modificata ed integrata con delibere di Consiglio Comunale n° 4 del 09/04/2014, n° 22 del 27/07/2017 e n. 07 del 12 maggio 2021.

Articolo 2

Presupposto di applicazione dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, villaggi turistici, ostelli, resort, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze (art. 5 L.R. 4/1995), affittacamere (art. 3 L.R. 4/1995), case per ferie (art. 6 L.R. 4/1995), residenze turistiche alberghiere e alberghi nonché agli immobili destinati alla locazione breve (art. 4 D.L.n.50/2017) e gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico situati nel territorio di Praia a Mare.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo nel periodo ricompreso tra il 1° giugno e il 30 settembre di ogni anno, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Articolo 3

Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Praia a Mare che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Praia a Mare.
3. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
4. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. 50/2017 e s.m.i., il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età;

- b) i portatori di *handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia*, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
 - c) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente.
 - d) i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e un accompagnatore turistico per ogni 25 partecipanti;
 - f) coloro che soggiornano nel Comune di Praia a Mare, in qualità di:
 - a. invitati che partecipano ad eventi patrocinati e/o organizzati dall'Ente;
 - b. operatori per conto del Comune in relazione a commesse e/o incarichi professionali;
 - g) i volontari facenti parte di Associazioni/Onlus coinvolte in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) il personale appartenente alla Forze Armate e alle Forze dell'Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere da b) ad h) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e s.m.i. o mediante la compilazione di apposito modulo (*Allegato A*).

3. Le esenzioni previste dal comma 1, devono essere indicate nella comunicazione prevista dal successivo articolo 6.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è pari a euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1 e 2 stelle. L'imposta di soggiorno è pari a euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 3 stelle; di 4 euro al giorno a persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 stelle e di 5 euro al giorno a persona per i pernottamenti effettuati in alberghi a 5 stelle. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.

L'imposta di soggiorno è pari ad euro 2,00 al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea ed è applicato fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

L'imposta di Soggiorno è pari ad € 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati negli immobili destinati alla locazione breve ed è applicabile fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

2. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 6

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, nonché a versare e a rendicontare al Comune di Praia a Mare il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- a) essere accreditati al sistema informatico Comunale per la gestione dell'imposta di Soggiorno del Comune di Praia a Mare;
- b) dare informazione ai propri clienti sulle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno, l'entità e le esenzioni previste, istituendo, a tal fine, appositi spazi;
- c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno al momento dell'arrivo del soggiornante ed a rilasciare la relativa quietanza;
- d) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 4;
- e) presentare entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, esclusivamente per via telematica mediante gli appositi portali Web messi a disposizione dal Comune di Praia a Mare, anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dallo stesso abilitati, quanto segue:
 - il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - il relativo periodo di permanenza;
 - il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - il numero di soggetti esenti dal pagamento, in base al precedente articolo 4;
 - l'imposta dovuta;
 - gli estremi del riversamento delle somme al Comune;
- f) la dichiarazione mensile di cui alla lettera "e" di cui sopra va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento di imposta al Comune. Solo nel caso in cui la struttura ricettiva è chiusa per l'intero periodo di riferimento al pubblico, a tal fine varranno esclusivamente le comunicazioni telematiche effettuate anticipatamente e di volta in volta al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Praia a Mare, la stessa è esonerata dalla comunicazione mensile.

3. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, i gestori delle strutture ricettive individuati dall'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento, sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli obblighi di comunicazione previsti nel presente art. 6, commi 1 e 2, del presente regolamento e quant'altro previsto per i "Gestori", sono estesi ai proprietari/possessori/titolari di diritti reali che vogliono concedere gli immobili a scopo di lucro o a titolo di comodato gratuito a terzi nonché a tutti i soggetti responsabili individuati dall'art. 3, comma 4, del presente regolamento per periodi pari o inferiori a 30 giorni.

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento, all'inizio di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva o al proprietario dell'immobile concesso in locazione breve presso il quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Praia a Mare.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento Pago PA.

Articolo 8

Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. I soggetti destinatari della richiesta di cui al precedente comma 2, dovranno evadere la stessa entro e non oltre giorni 20 dal ricevimento.
4. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate extratributarie approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°39 del 25/11/2013.
5. Il Comune di Praia a Mare, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente titolare di P.O., può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni.

Articolo 9

Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2, lettera e) dell'articolo 6, si applica la sanzione amministrativa del 150 per cento dell'importo dovuto previsto dal comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011 n°23 e s.m.i. e dal comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. 24/04/2017 n°50 e s.m.i..
4. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
- 5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 - 6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Articolo 10

Sanzioni amministrative non tributarie

- 1. Per l'omesso accredito al sistema informativo previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera a), verrà applicata la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;
- 2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), verrà applicata la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.250,00;
- 3. Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera c), verrà applicata la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00;
- 4. Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera d), verrà applicata la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00;
- 5. Per la mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera e), verrà applicata la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;
- 6. Per la mancata presentazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 2, del presente Regolamento entro i termini stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo, verrà applicata la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.250,00;
- 7. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla Legge 689/1981 e s.m.i.

Articolo 11

Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita del competente ufficio Comunale. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme all'ente.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12

Interessi

Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Articolo 13

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibili.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

Allegato A

Da compilare a cura del
CLIENTE della struttura ricettiva

IMPOSTA DI SOGGIORNO – ATTESTAZIONE PER ESENZIONE

Art. 4, comma 1 del Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno di Praia a Mare.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____ NATO/A A _____

PROV. _____ IL ____/____/____ RESIDENTE A _____ PROV. _____

VIA/PIAZZA _____ N. _____ CAP _____ (per i residenti all'estero, Indicare anche la Nazione)

_____ TEL _____ CELL _____ FAX _____

E-MAIL _____ C.F. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ai fini dell'esenzione dal versamento dell'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del Regolamento comunale

di aver pernottato dal _____ al _____ presso la struttura
ricettiva _____ sita in Praia a Mare alla
Via _____ in qualità di:

☐ Accompagnatore turistico e / o autista di pullman di gruppi organizzati pari o superiori a venticinque persone per conto dell'agenzia/organizzazione _____ con sede a _____ in Via/Piazza _____ n. _____, C.F./P. i.v.a. _____;

☐ Portatore di disabilità con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza;

☐ Accompagnatore del/la Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____ n° _____, portatore di disabilità e beneficiario dell'indennità di accompagnamento, in quanto regolarmente Riconosciuto dalla Commissione Medica Provinciale di _____ in data _____;

☐ Accompagnatore di degente ricoverato presso struttura sanitaria, in ragione di un accompagnatore per paziente;

☐ Genitore accompagnatore di malato minore di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;

☐ Coloro che soggiornano nel comune di Praia a Mare, in qualità di:

- a. Invitati che partecipano ad eventi patrocinati e/o organizzati dall'Ente;
- b. Operatori per conto del comune in relazione a commesse e/o incarichi professionali;

☐ I volontari facenti parti di associazioni/onlus coinvolte in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;

☐ Personale appartenente alla Forze Armate e alle Forze dell'Ordine, incluso il personale appartenente al corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano nel Comune per esigenze di servizio;

Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici previsti dal citato Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, sulla base della dichiarazione, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Allegati: copia del documento di identità del dichiarante

Praia a Mare, _____

Firma _____

